



COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna

Regolamento Comunale
per la concessione di contributi e benefici economici ad
associazioni ed enti pubblici o privati.

Approvato con atto C.C. n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tipologia di contributo
- Art. 4 – Settori d'intervento
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Soggetti esclusi
- Art. 7 – Programmazione e definizione del Budget
- Art. 8 – Modalità e termini di presentazione dell'istanza
- Art. 9 – Criteri di valutazione
- Art. 10 – Spese ammissibili
- Art. 11– Spese non ammissibili
- Art. 12 – Determinazione e modalità erogazione dei contributi
- Art. 13 – Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo occasionale - Criteri di valutazione
- Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 15 – Pubblicità
- Art. 16 –Patrocinio
- Art. 17 – Controlli
- Art. 18 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 19 – Trattamento dei dati
- Art. 20– Norme finali
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, vantaggi economici e del patrocinio ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1999 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Nuraminis, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 241/1990.

Art. 3 – Tipologia di contributo

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie di interventi comprendono:
Contributi ordinari: interventi attraverso i quali il Comune sostiene le attività istituzionali dei beneficiari rientranti nell'attività ordinaria annuale;
Contributi straordinari: interventi con i quali il Comune si fa carico, in modo parziale, degli oneri economici connessi a specifiche iniziative di interesse pubblico, aventi eminente valore culturale, storico e di promozione del territorio;
Vantaggi economici: interventi con cui il Comune concede la fruizione di un bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso, ovvero l'esenzione parziale o totale da tariffe per la concessione di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale.
Patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Nuraminis ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o da regolamento..

Art. 4 - settori d'intervento

1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 5 per le attività, iniziative o eventi, tesi a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:
 - a) iniziative culturali, educative e sociali;
 - b) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;

- c) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
 - d) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
 - e) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, sociali, artistiche, scientifiche;
 - f) iniziative volte alla promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, che costituiscono patrimonio delle comunità;
2. Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio annuale, l'Amministrazione Comunale approva il budget per i contributi per le attività di cui sopra.
 3. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale stabilisce la concessione di contributi straordinari a favore di eventi o progetti non programmati o non programmabili che abbiano particolare rilevanza per il Comune.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Nuraminis, iscritti all'Albo comunale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta e non perseguano scopo di lucro.
3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 6 – Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento le persone fisiche, associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali.
2. Restano escluse dal presente Regolamento:
 - ❖ tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
 - ❖ contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è comunque definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
 - ❖ le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi statuti.
3. Sono altresì totalmente esclusi dai contributi e benefici economici per iniziative, manifestazioni ed attività aventi finalità politiche, di partiti, di movimenti, di gruppi politici compresi quelli partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, referendarie anche se non direttamente organizzate dagli stessi richiedenti.
4. Il presente Regolamento non viene altresì applicato per:
 - a. Contributi economici di assistenza sociale individuale;
 - b. contributi economici per le Associazioni sportive;
 - c. in tutti i casi in cui contrasti con leggi, convenzioni, regolamenti, patti o anche accordi stipulati a termine di legge o comunque con Associazioni che fruiscono di contributi con specifiche discipline e normative dettate da accordi differenti.

Art. 7 - Programmazione e definizione del Budget

1. Il Consiglio, su proposta della Giunta, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente, determina (in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale o nelle successive deliberazioni di variazione), l'entità degli stanziamenti relativi alla concessione di contributi da assegnare, distinguendo anzitutto il capitolo contenente le risorse da destinare a contributi ordinari da quello destinato ai contributi occasionali.

2. Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio competente, indicando nello specifico a quanto ammonta l'importo complessivo assegnato allo specifico procedimento.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza

1. I contributi ordinari (contributo annuale di funzionamento e/o destinati a finanziare attività ricorrenti) rientrano nella fattispecie dei contributi in conto esercizio e sono finalizzati al sostegno prioritario delle finalità istituzionali del soggetto richiedente e pertanto finanziano le attività previste nel proprio statuto e le altre iniziative con lo stesso coerenti, riferibili ai settori di attività previste nel presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione, ogni anno provvederà all'approvazione di un avviso e della relativa modulistica finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo, provenienti dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali.
3. La domanda di contributo dovrà pervenire all'**Ufficio Protocollo del Comune di Nuraminis**, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet del Comune. **Il termine è perentorio.**
4. La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) **programma delle attività**, manifestazioni e iniziative previste per l'anno, indicando gli obiettivi, le modalità attuative, i destinatari, il periodo di svolgimento;
 - b) **elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal presente regolamento;**
 - c) **prospetto economico dell'evento indicate il preventivo/consuntivo delle entrate e delle spese**, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
 - d) **dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti** o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
 - e) **dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;**
 - f) **copia documento d'identità in corso di validità legale del rappresentante dell'Associazione.**

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. L'Ufficio competente, provvederà a istruire le richieste di contributo provvedendo all'assegnazione dei punteggi di seguito elencati sulla base dei quali verrà disposta l'erogazione dei contributi, tra tutte le associazioni idonee beneficiarie, in proporzione al punteggio attribuito.
2. Per l'assegnazione dei contributi si applicheranno i seguenti criteri tecnici:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Indirizzo sede legale e/o operativa (max 8 punti)	sede legale e operativa a Nuraminis	8
	sede operativa a Nuraminis	4

Capacità operativa del soggetto proponente: (max 10 punti)	a) curriculum	da 1 a 5
	b) numero soci	1 ogni 10 soci max 5
Carattere comunale o sovracomunale dell'evento (max 6 punti)	comunale	2
	intercomunale	3
	regionale	4
	nazionale - internazionale	6
Collaborazione di più associazioni per la realizzazione dell'evento (max 5 punti)	collaborazione con 1 associazione	2
	collaborazione con 2 o più associazioni	max 5
Capacità progettuale (max 10 punti)	attività rilevanti descritte in maniera articolata	10
	attività mediamente rilevanti e descritte in modo semplificato	5
	attività presentate sommariamente	0
Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività analoghe (max 3 punti)	da 1 a 2 anni	1
	da 3 a 5 anni	2
	oltre i 5 anni	3

TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNABILE 42

Nella disamina delle iniziative presentate, l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento della finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambiente – naturale e della popolazione.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Il contributo economico assegnato è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:
 - a) spese di tipografia;
 - b) spese di pubblicità e/o affissione;
 - c) spese di locazione delle sale per seminari di studi e manifestazioni, qualora l'Amministrazione non abbia la possibilità di mettere a disposizione locali egualmente idonei;
 - d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
 - e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
 - f) spese per i diritti SIAE e varie spese di assicurazione;
 - g) spese per la realizzazione delle iniziative programmate compreso l'allestimento e il decoro dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
 - h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
 - i) spese postali;
 - j) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);

- k) altre spese ritenute direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative.

Art. 11 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) spese di rappresentanza di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc..;
 - b) spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;
 - c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
 - d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione-iniziativa;
 - e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione della manifestazione;
 - f) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative;
 - g) oneri relativi ad attività promozionali dell'associazione;
 - h) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'ente;
 - i) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di attività non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
 - j) rimborsi per spese per energia elettrica, telefonia e servizio idrico se la sede dell'associazione è stata concessa dal Comune in comodato, in conformità alle norme vigenti .

Art. 12 - Determinazione e modalità erogazione dei contributi

1. L'Ufficio competente effettuata l'istruttoria, in applicazione dei criteri stabiliti dal presente regolamento, dispone il riparto a ciascuno dei soggetti aventi diritto.
Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
2. Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa, l'ufficio può richiedere all'Associazione ulteriori approfondimenti e verifiche.
3. La somma stanziata verrà ridistribuita in maniera proporzionale tra tutti i partecipanti ammessi sulla base della documentazione presentata, fermo restando che le somme erogate non possono superare l'importo a consuntivo.
4. Il contributo concesso per le attività realizzate, in corso di realizzazione o ancora da realizzare (entro l'anno solare di riferimento) verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - acconto del 50% calcolato proporzionalmente sulla base delle spese sostenute e/o preventivate;
 - restante somma a saldo in seguito della rideterminazione del contributo spettante calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute da tutte le Associazioni partecipanti.
5. Ai fini del saldo del contributo le Associazioni dovranno trasmettere la relativa documentazione (relazione finale, rendiconto, pezze giustificative, ecc.) entro il mese di Gennaio successivo all'anno solare di riferimento.
Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall'apposito articolo del presente regolamento.
6. La rendicontazione dovrà riferirsi a tutto il programma di attività.
7. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune non può essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell'associazione, comitato o ente organizzatore, nonché degli oneri per l'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto

organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

8. Le attività, le manifestazioni culturali e le altre iniziative programmate, dovranno essere realizzate dalle associazioni nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché eventualmente di quella inerente a specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande). Le associazioni avranno l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dell'evento, sottoscrivere eventuali polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortunio e in generale, risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, normative sull'inquinamento acustico etc.
9. Il Comune è in ogni caso estraneo ai rapporti ed obbligazioni che si costituiscono fra privati, enti pubblici o privati, associazioni.
10. Le spese rendicontate con le relative pezze giustificative non devono discostarsi dall'importo preventivato in misura superiore al 20%.
11. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.
12. Nel caso in cui i progetti/attività ammesse a contributo per le attività già concluse o che si concluderanno entro l'anno solare di riferimento, la relativa quota parte del contributo già erogata, è soggetta a recupero da parte dell'Amministrazione Comunale qualora l'associazione non inoltri, con le modalità e termini richiesti dal Responsabile del Servizio competente, la relativa documentazione idonea a giustificazione del contributo erogato.
13. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta.
Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 13 - Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo occasionale - Criteri di valutazione

1. Possono godere del beneficio anche i soggetti non iscritti all'albo Comunale, che propongano all'Amministrazione una iniziativa/manifestazione/evento di carattere non ricorrente (comprese le festività rientranti fra le iniziative di preminente interesse della popolazione), da realizzare nel territorio comunale per i quali si ritiene sussista un rilevante interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
2. La richiesta per accedere agli interventi di carattere occasionale dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/evento oggetto di contributo/vantaggio economico; alla richiesta dovranno essere allegati i documenti utili alla definizione dell'interesse generale ed alla quantificazione del contributo.
3. Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta, in un'unica soluzione, a consuntivo, a seguito di presentazione di regolare rendiconto delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte.
4. In relazione a quanto sopra indicato non possono comunque essere concessi contributi occasionali durante l'esercizio provvisorio e prima della ripartizione dei budget.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficio dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 15 – Pubblicità

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "Con il contributo del Comune di Nuraminis".

Art. 16 -Patrocinio

1. Può essere concesso il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore (ente, associazione, organismo e soggetto privato) corredata del programma, nel caso si ritenga l'iniziativa di interesse della comunità di Nuraminis e sia rispondente alle finalità del presente regolamento. Sono pertanto escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore delle iniziative sopra citate deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
 - la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
 - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.
3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
4. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il patrocinio concesso deve essere pubblicizzato dal soggetto organizzatore nella promozione dell'iniziativa attraverso l'apposizione del logo del Comune di Nuraminis su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Art. 17 – Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio o lo stemma del Comune di Nuraminis, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 – Adempimenti in materi di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia, salva espressa attribuzione ad altro soggetto dallo stesso individuato nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse i benefici economici sono inseriti nell'Albo dei Beneficiari con l'indicazione del valore economico. L'Albo dei Beneficiari e i valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale per la libera visione e presa d'atto.

Art. 19 – Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fine dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, nonché le eventuali disposizione regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Nuraminis, da effettuarsi dopo che la deliberazione diventerà esecutiva;
2. Dalla data di entrata in vigore, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.
